

DELIBERA DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE 22 marzo
2006, n. 199

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

Regolamento abrogato dalla Delibera U.P. 14/5/2024, n. 19.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Ambito di applicazione
- Art. 2 Circolazione dei dati all'interno del Consiglio regionale

CAPO II TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- Art. 3 Titolari e Contitolari del trattamento dei dati personali
- Art. 4 Funzioni del Titolare
- Art. 5 Responsabili del trattamento di dati personali
- Art. 6 Competenze del Responsabile
- Art. 7 Responsabile esterno
- Art. 8 Compiti dei responsabili esterni dei trattamenti di dati personali
- Art. 9 Incaricati del trattamento dei dati personali
- Art. 10 Individuazione dei Responsabili quali Incaricati di trattamenti di dati personali
- Art. 11 Modalità del trattamento da parte degli Incaricati dei dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari
- Art. 12 Trattamento dei dati del personale assegnato al Consiglio regionale e agli Organi di garanzia

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI

- Art. 13 Requisiti e trattamento dei dati
- Art. 14 Trattamento dati sensibili

CAPO IV SICUREZZA

- Art. 15 Documento programmatico sulla Sicurezza
- Art. 16 Responsabile della sicurezza

CAPO V
RESPONSABILITA'

Art. 17 Responsabilità per violazioni delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Il presente documento disciplina il trattamento da parte del Consiglio regionale dei dati personali, anche raccolti in banche dati, così come definito dall'articolo 4 del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di seguito denominato Codice.

2. Il Consiglio regionale provvede al trattamento solamente nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2
(Circolazione dei dati all'interno del Consiglio regionale)

1. L'accesso ai dati personali da parte delle strutture e del personale del Consiglio regionale, comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento dei fini istituzionali, è ispirato al principio della circolazione delle informazioni, secondo il quale il Consiglio provvede alla organizzazione delle informazioni e dei dati a sua disposizione mediante strumenti, anche di carattere informatico, atti a facilitarne l'accesso e la fruizione.

2. Ogni richiesta d'accesso ai dati personali da parte delle strutture e del personale del Consiglio regionale, debitamente motivata, deve essere soddisfatta nella misura necessaria al perseguimento dell'interesse istituzionale.

CAPO II
TITOLARE, RESPONSABILE E INCARICATO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 3
(Titolari e Contitolari del trattamento dei dati personali)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa sulla protezione dei dati personali, il Titolare del trattamento effettuato nell'ambito dell'attività svolta dagli uffici del Consiglio regionale è il Consiglio medesimo, rappresentato dall'Ufficio di Presidenza.

2. I Gruppi consiliari sono Contitolari del trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della propria attività politico-istituzionale.

Art. 4
(Funzioni del Titolare)

1. Spetta al Titolare e ai Contitolari del trattamento di dati personali:
- designare i responsabili del trattamento dei dati personali
 - individuare i tipi di dati e di operazioni relative a dati sensibili e/o giudiziari, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale individuazione periodicamente
 - indicare linee guida in materia di protezione dei dati personali al fine di dettare i principi cui devono attenersi, nello svolgimento della propria attività, i responsabili e gli incaricati del trattamento
 - adottare – aggiornandolo periodicamente – il Documento Programmatico per la sicurezza previsto dall'articolo 34, lettera g) del Codice
 - vigilare sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, e sul rispetto delle proprie istruzioni.

Art. 5
(Responsabili del trattamento di dati personali)

1. Sono designati quali Responsabili dei trattamenti di dati personali effettuati dagli uffici del Consiglio regionale, per i propri ambiti di competenza, i seguenti soggetti:

- il Segretario generale
- i Vice Segretari generali, coordinatori delle Aree consiliari, ciascuno per i trattamenti effettuati dall'Area di riferimento
- i Direttori dei Servizi consiliari
- i Titolari di Posizione organizzativa
- il Capo di Gabinetto
- il Responsabile dell'Ufficio stampa
- il Segretario particolare del Presidente del Consiglio
- gli addetti delle Segreterie dei Vice Presidenti
- i segretari dei Presidenti delle Commissioni consiliari e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione.

2. Relativamente ai trattamenti di dati personali trasversali a più settori, si applica il criterio del maggiore ambito decisionale.

3. Sono designati Responsabili del trattamento di dati personali effettuati nell'ambito dell'attività politico-istituzionale dei Gruppi consiliari, i Capi Segreteria di cui all'art. 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52^(*).

4. I Gruppi consiliari possono comunque designare un Responsabile del trattamento di dati diverso dai soggetti indicati al comma precedente. In tale caso l'atto di designazione è trasmesso all'Ufficio di Presidenza.

(*) Così corretto d'ufficio

Art. 6 (Competenze del Responsabile)

1. I compiti affidati ai Responsabili del trattamento riguardano il settore di competenza e sono i seguenti:
- individuare gli Incaricati al trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento degli stessi
 - verificare la legittimità dei trattamenti di dati effettuati dalla struttura di riferimento, con particolare riguardo al principio di necessità di cui all'art. 3 del Codice, sia relativamente ai trattamenti già in essere che ai nuovi trattamenti
 - disporre – in conseguenza alla verifica di cui sopra, le modifiche necessarie al trattamento perché lo stesso sia conforme alla normativa vigente ovvero disporre la cessazione di qualsiasi trattamento effettuato in violazione alla stessa
 - vigilare, anche tramite verifiche periodiche, sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e sul rispetto delle proprie istruzioni
 - adottare tutte le misure di sicurezza ritenute idonee al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta
 - aggiornare periodicamente l'elenco dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura di riferimento, anche al fine di garantire un tempestivo aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza
 - predisporre ogni adempimento organizzativo necessario per garantire agli interessati il diritto di accesso ai propri dati personali.

Art. 7 (Responsabile esterno)

1. Sono designati, di norma, quali responsabili del trattamento di dati personali, i soggetti esterni al Consiglio regionale che siano tenuti, a seguito di convenzione, contratto, verbale di aggiudicazione o provvedimento di nomina, ad effettuare trattamenti di dati personali per conto del Titolare.

2. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività consiliare potrà essere effettuato da persone fisiche o giuridiche che forniscono specifici servizi elaborativi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Consiglio regionale.

Art. 8

(Compiti dei Responsabili esterni dei trattamenti di dati personali)

1. I compiti affidati ai Responsabili esterni del trattamento di dati personali sono i seguenti:

- adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice, dall'Allegato B del Codice, dalle linee guida consiliari in materia di protezione dei dati personali
- individuare gli Incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite; tali istruzioni devono contenere l'espreso richiamo alle linee guida consiliari in materia di protezione dei dati personali
- consentire al Titolare verifiche periodiche.

2. Tali compiti possono essere ulteriormente precisati e, qualora fosse necessario, adattati alla natura dello specifico incarico comportante il trattamento di dati personali attribuito al soggetto esterno. Le specificazioni e/o gli adattamenti devono essere analiticamente stabiliti in convenzione, nel contratto o nel provvedimento di nomina.

Art. 9

(Incaricati del trattamento dei dati personali)

1. Il Responsabile procede all'individuazione, all'interno del proprio settore di competenza, degli Incaricati del trattamento dei dati personali, ossia delle persone autorizzate a compiere le operazioni di trattamento dei dati.

2. Devono pertanto essere designati non soltanto i dipendenti a tempo indeterminato o determinato, ma anche gli altri soggetti che, ad altro titolo, operano sotto la diretta autorità del Titolare o del Responsabile del trattamento.

3. La designazione deve essere aggiornata almeno annualmente.

4. La designazione scritta deve inoltre contenere le istruzioni impartite agli Incaricati del trattamento. Tali istruzioni, oltre a riguardare eventuali aspetti di dettaglio da diversificare in relazione alle specificità dei singoli trattamenti, devono quanto meno contenere un espreso richiamo alle linee guida consiliari per la protezione dei dati personali.

5. Le suddette linee guida devono essere portate a conoscenza di tutti gli Incaricati, con le modalità organizzative ritenute più idonee. Le modalità devono comunque essere tali

da garantire la ricezione delle istruzioni da parte di ogni Incaricato di trattamento di dati personali.

Art. 10

(Individuazione dei Responsabili quali Incaricati di trattamenti di dati personali)

1. I Responsabili di cui all'art. 5, comma 1, sono Incaricati dei trattamenti di dati relativamente a tutte le operazioni necessarie per:

- la gestione del personale assegnato
- lo svolgimento delle funzioni formalmente attribuite alla struttura di competenza, per le quali non sia stato individuato un incaricato.

Art. 11

(Modalità del trattamento da parte degli Incaricati dei dati personali comuni, sensibili e/o giudiziari)

1. In relazione alle attività svolte nell'ambito della struttura consiliare di appartenenza, l'Incaricato dovrà effettuare i trattamenti di dati personali di competenza attenendosi scrupolosamente alle seguenti istruzioni ed ad ogni ulteriore indicazione, anche verbale, che potrà essere fornita dal Responsabile del trattamento:

- trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza
- raccogliere e registrare i dati per gli scopi inerenti l'attività svolta
- verificare, ove possibile, che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornarli
- verificare che i dati siano pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati, secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile
- detenere i dati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati
- non lasciare incustodito il proprio posto lavoro prima di avere provveduto alla messa in sicurezza dei dati
- non lasciare incustoditi e accessibili a terzi gli strumenti elettronici, mentre è in corso una sessione di lavoro
- non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza esplicita autorizzazione del Responsabile
- mantenere la massima riservatezza sui dati predetti se non previamente autorizzato dal Titolare e dal Responsabile del trattamento
- osservare tutte le misure di protezione e sicurezza, già in atto o successivamente disposte, atte ad evitare rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato, o trattamento non consentito dei dati personali
- informare il Responsabile in caso di incidenti relativi alla sicurezza dei dati.

2. I documenti contenenti dati personali devono essere custoditi in modo da non essere accessibili a persone non incaricate del trattamento (es. armadi o cassetti chiusi a chiave).

3. I documenti contenenti dati personali che vengono prelevati dagli archivi per l'attività quotidiana devono esservi riposti a fine giornata.

4. L'utilizzo dei dati personali deve avvenire in base al principio del "conoscere ciò che è necessario" e cioè essi non devono essere condivisi, comunicati o inviati a persone che non ne necessitano per lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative. I dati non devono essere comunicati all'esterno del Consiglio regionale e comunque a soggetti terzi se non previa autorizzazione.

5. I documenti contenenti dati sensibili e/o giudiziari devono essere controllati e custoditi dagli Incaricati in modo che non vi accedano persone prive di autorizzazione. L'archiviazione dei documenti cartacei contenenti dati sensibili e/o giudiziari deve avvenire in locali ad accesso controllato, utilizzando armadi o cassetti chiusi a chiave.

6. Per accedere agli archivi contenenti dati sensibili e/o giudiziari fuori orario di lavoro è necessario ottenere una preventiva autorizzazione da parte del Responsabile oppure farsi identificare e registrare su appositi registri.

7. I dati personali archiviati su supporti di tipo magnetico e/o ottico devono essere protetti con le stesse misure di sicurezza previste per i supporti cartacei.

8. Le misure di sicurezza applicate alle copie o alle riproduzioni dei documenti contenenti dati personali devono essere identiche a quelle applicate agli originali.

Art. 12

(Trattamento dei dati del personale assegnato al Consiglio regionale e agli Organi di garanzia)

1. Gli addetti al trattamento dei dati del personale assegnato al Consiglio e agli Organi di garanzia, provvedono alla raccolta e alla registrazione, a terminale, dei dati secondo le istruzioni della Direzione centrale dell'Amministrazione regionale competente, e pertanto per tale attività si configurano come incaricati della Direzione centrale stessa.

CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 13

(Requisiti e trattamento dei dati)

1. Il Responsabile, per ciascun trattamento di propria competenza, deve fare in modo che i dati siano sempre

- trattati secondo i principi di liceità, di correttezza,
- raccolti solamente per scopi determinati (non è consentita la raccolta come attività fine a se stessa), espliciti (il soggetto interessato va informato sulle finalità del trattamento), legittimi (anche il fine della raccolta dei dati deve essere lecito), compatibili con il presupposto per il quale sono inizialmente trattati, specialmente nelle operazioni di comunicazione e diffusione degli stessi.

2. I dati devono inoltre essere esatti (precisi e rispondenti al vero), aggiornati, pertinenti (il trattamento è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, in relazione all'attività che viene svolta), completi (non nel senso di raccogliere il maggior numero di informazioni possibili, bensì di contemplare specificamente il concreto interesse e diritto del soggetto interessato), non eccedenti (devono essere raccolti solo i dati che siano al contempo strettamente necessari e sufficienti in relazione al fine, cioè la cui mancanza risulti di ostacolo al raggiungimento dello scopo stesso), conservati limitatamente al periodo necessario, sempre in relazione agli scopi per i quali sono raccolti.

Art. 14
(Trattamento dati sensibili)

1. Il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari è consentito solo se espressamente autorizzato da specifica disposizione di legge che definisca i tipi di dati trattabili, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ovvero per tipi di operazioni e di dati identificati e resi pubblici a cura dei soggetti preposti al trattamento stesso.

2. Gli Incaricati sono autorizzati a trattare tutti i dati sensibili osservando quanto segue:

- i dati devono essere strettamente pertinenti alla finalità da perseguire e necessari per il raggiungimento dell'obiettivo finale previsto dalla legge di riferimento
- l'obiettivo finale non deve essere raggiungibile con ulteriori modalità, diverse dall'utilizzo dei dati sensibili
- nell'informativa si deve fare espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale il trattamento è effettuato
- i dati trattati devono essere monitorati periodicamente, escludendo dal trattamento quelli che si rivelano superflui o superati per il perseguimento delle finalità
- il trattamento si deve limitare alla raccolta, conservazione, utilizzazione diretta e comunicazione dei dati ai soli soggetti istituzionalmente preposti a collaborare con il Consiglio per il perseguimento delle finalità
- deve essere esclusa ogni forma di diffusione generalizzata dei dati, se non in forma aggregata ed in modo tale da rendere impossibile l'attribuzione del dato al Titolare. In ogni caso la diffusione in forma aggregata deve ritenersi autorizzata solo ed esclusivamente per finalità di studio, ricerca, statistica e simili, perseguite da soggetti pubblici o associazioni non aventi scopi di lucro.

CAPO IV SICUREZZA

Art. 15

(Documento Programmatico sulla Sicurezza)

1. Qualora il trattamento dei dati personali avvenga mediante elaboratori o sistemi automatizzati accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibile anche al pubblico, deve essere predisposto e aggiornato, ai sensi dell'articolo 34, lettera g) del Codice, con cadenza annuale, un Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:

- i criteri tecnici ed organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure per il controllo dell'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi
- i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati
- i criteri e le procedure per la sicurezza nella trasmissione dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni all'accesso per via telematica
- un piano di istruzione e formazione per illustrare agli Incaricati del trattamento dei dati personali i rischi individuati ed i modi per prevenire eventuali danni.

2. L'efficacia delle misure di sicurezza deve essere oggetto di controlli annuali.

Art. 16

(Responsabile della sicurezza)

1. Al Responsabile della sicurezza del Consiglio regionale sono affidati i seguenti compiti:

- curare la redazione e l'aggiornamento del Documento Programmatico per la Sicurezza relativamente all'ambito delle strutture afferenti il Consiglio regionale e gli Organi di garanzia avvalendosi a tale fine anche di professionalità del Consiglio e del "Nucleo informatico" della Segreteria generale
- attivarsi ogni qualvolta venga avvertito un problema di sicurezza per:
 - a.** verificare il rispetto delle misure minime di sicurezza
 - b.** individuare, se necessario, altre misure idonee al miglioramento della sicurezza dei trattamenti dei dati personali
 - c.** inviare opportuna segnalazione in prima istanza ai Responsabili dei trattamenti ed in ultima istanza al Titolare, affinché pongano in essere le misure necessarie per garantire la sicurezza dei dati
- vigilare, per conto del Titolare, anche tramite verifiche periodiche sulla puntuale osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza e al rispetto delle proprie istruzioni
- raccogliere e conservare ai fini di eventuali verifiche, le attestazioni di conformità alle disposizioni della misura 25 dell'Allegato B del Codice.

CAPO V
RESPONSABILITA'

Art. 17

(Responsabilità per violazioni delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali)

1. Il Responsabile deve informare gli Incaricati del fatto che per la violazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali (artt. 167 e ss. del Codice).

2. La responsabilità penale per eventuale uso non corretto dei dati oggetto di tutela resta in ogni caso a carico della singola persona cui l'uso illegittimo degli stessi sia imputabile.

3. In merito alla responsabilità civile si fa rinvio all'art. 15 del Codice, che dispone relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, implicando, a livello pratico, che, per evitare ogni responsabilità l'operatore è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche di sicurezza più idonee a garantire la sicurezza dei dati detenuti.